

MIPAAF
REGOLAMENTO DELLE CORSE EX STEEPLE-CHASES D'ITALIA

Allenatore Professionista – Patente

Art. 35 – Modalità rilascio patente allenatore professionista galoppo

Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo. L'indizione dei corsi ha periodicità triennale salvo particolari esigenze del settore.

I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezioni in aula, su discipline tecniche e normative di settore, e 80 ore di stage pratico. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 21° anno di età;
- b) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.
Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:
 - i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tali attività per 10 anni anche non continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;
 - i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.

Nel caso in cui il candidato sia stato titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;

- c) essere residente in Italia;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);
- a) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.

Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.

Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:

1. istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto;

2. modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf;

3. quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.

Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.

La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.

Art. 38 – Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare, delle Società di Allenamento devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso il cui allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

L'autorizzazione decade se non rinnovata per cinque anni consecutivi.

L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.

SEZIONE II - CAVALIERI PROFESSIONISTI - ALLIEVO FANTINO

Art. 64 – Nozione allievo - fantino

E' tale colui che, avendo compiuto il 15° anno di età, ma non superato il 25°, assume l'impegno a montare per apprendimento ed in corsa, a patente conseguita, i cavalli affidati ad allenatore patentato dall'Amministrazione.

In caso di minore, l'impegno è assunto con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale. E' qualificabile come allievo fantino soltanto colui che, nel rispetto dei suindicati limiti di età, abbia partecipato agli appositi Corsi di formazione per allievo fantino, superato le prove finali al termine degli stessi, conseguendo attestato di idoneità a montare per apprendimento ed in corsa.

I Corsi di formazione per allievo fantino a contenuto teorico – pratico, sono organizzati periodicamente dall'Amministrazione, secondo le esigenze del settore, anche di concerto con Amministrazioni regionali o provinciali.

L'aspirante allievo durante tali Corsi svolge attività di formazione teorica ed apprendistato presso le scuderie di allenatori, in base ai moduli organizzativi, definiti per la gestione di ciascun Corso.

Nel caso in cui non vengano indetti corsi di formazione professionale per un periodo superiore a 18 mesi, l'Amministrazione ha la facoltà di rilasciare la patente di allievo fantino a coloro che avranno ultimato un periodo di apprendistato di almeno 6 mesi, presso lo stesso proprietario o allenatore, debitamente documentato e, superato a conclusione dello stesso, un esame teorico-pratico.

Art. 65 - Domanda – Documentazione

Il proprietario e l'allenatore, che intendano qualificare un soggetto come allievo fantino, devono presentare domanda all'Amministrazione unendovi la copia autenticata del titolo di studio conseguito dall'aspirante (requisito: scuola media inferiore), la copia in carta bollata del contratto, il certificato di nascita e, se minore, l'atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Nel contratto devono essere specificati:

- nome, cognome, indirizzo dell'aspirante;
- nome, cognome, indirizzo dei genitori o di chi ne fa le veci, se minore;
- condizioni del contratto;
- certificato di idoneità fisica rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Art. 66 - Concessioni patente

La patente di allievo fantino può essere concessa ai soggetti di età non inferiore ai 15 ma non superiore ai 25 anni, che abbiano ottemperato agli obblighi scolastici, che abbiano superato l'esame a conclusione del corso obbligatorio indetto dall'Amministrazione o che abbia effettuato il periodo di apprendistato e superato a conclusione dello stesso, l'esame teorico pratico, di cui all'Art. 64, e che siano in regola col versamento della prescritta tassa nonché risultino idonei all'attività agonistica ippica, con documentazione rilasciata dalla F.M.S.I. L'aspirante non può essere ammesso a sostenere l'esame se non esibisce alla Commissione una dichiarazione dell'allenatore con il quale ha assunto l'impegno di cui all'Art. 64 dalla quale risulti la sua idoneità a montare in corsa.

Art. 67 - Rinnovo patente

L'allievo fantino per ottenere di anno in anno il rinnovo della patente, deve aver preso parte con esito positivo ad almeno un corso di specializzazione indetto dall'Amministrazione nell'ultimo biennio, deve presentare all'Amministrazione domanda, firmata dall'allenatore con il quale ha il contratto, corredata dal certificato di idoneità fisica, rilasciato nei 30 giorni precedenti dalla F.M.S.I. o dai medici autorizzati a norma di legge e dal pagamento della prescritta tassa.

Detti adempimenti devono essere effettuati almeno 15 giorni prima di montare in corsa; il mancato rispetto di tale termine, comporta il pagamento di una maggiorazione del previsto diritto di Segreteria, stabilito dall'Amministrazione; il rinnovo, comunque, deve essere regolarizzato prima della dichiarazione dei partenti relativa alla prima corsa effettuata nell'anno.

Unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, l'interessato deve produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la

consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) dalla quale risulti:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali

L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, negare il rinnovo tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato, prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.

SEZIONE III - FANTINO

Art. 77 - Nozione

Chiunque sia abilitato a montare professionalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazione (patente) dall'Amministrazione.

Art. 78 - Richiesta patente

L'aspirante - maggiorenne - deve inoltrare domanda all'Amministrazione specificando cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, i dati fiscali, eventuale scuderia con la quale è stato impegnato come «allievo fantino» ed il cui contratto sia risolto, eventuali patenti ottenute all'Estero corredate dalle opportune informazioni delle Autorità emittenti. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti, dalla quale risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
 - b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali.

- 2) fotografia in duplice copia;
- 3) importo della prescritta tassa;
- 4) certificato sanitario rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della Federazione Medico Sportiva, attestante che l'aspirante è in possesso della completa idoneità fisica;
- 5) certificato di residenza. In luogo di tale certificato, il soggetto interessato potrà presentare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75).
- 6) attestazione di proficua partecipazione agli appositi corsi di qualificazione indetti dall'Amministrazione.

L'emanazione del provvedimento di ammissione all'esame di cui al successivo comma, può essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nonché all'acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 31 maggio 1965 n. 525 come successivamente integrata e modificata.

L'aspirante in possesso dei requisiti e delle certificazioni positive di cui sopra, salvo quanto previsto dall'Art. 68, viene sottoposto ad esame teorico-pratico da una commissione (composta da due Commissari di riunione nominati dall'Amministrazione e da un rappresentante della categoria fantini designato dalla loro Associazione), il quale può - a sua discrezione - esentare dall'esame teorico pratico quell'aspirante che in qualità di allievo fantino abbia partecipato ad almeno 20 corse.

Art. 79 - Concessione e rinnovo patente

All'aspirante che abbia superato l'esame di cui all'articolo precedente, viene rilasciata la patente che è automaticamente rinnovata anno per anno subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della attestazione di idoneità fisica rilasciata nei 30 giorni precedenti da Centri, Ambulatori, Istituti della F.M.S.I. ed al versamento del prescritto importo per il rinnovo.

Detti adempimenti devono essere comunque effettuati almeno 15 giorni prima di montare in corsa.

In occasione del rinnovo, l'interessato, unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritta deve produrre: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) dalla quale risulti:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;

L'Amministrazione potrà subordinare il rinnovo al superamento dell'esame pratico di cui all'Art. 78, 3° comma, nel caso in cui il fantino non abbia montato in corsa almeno 5 volte nell'anno precedente quello per il quale viene richiesto il rinnovo.

L'Amministrazione può con provvedimento motivato negare il rinnovo, tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dall'attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La mancata partecipazione a corse per due anni consecutivi comporta la revoca della patente. In tal caso potrà essere per un'altra sola volta ottenuta, ai sensi del precedente Art. 78.

Fino a che l'Amministrazione non abbia certificato sull'apposita tessera l'avvenuto rinnovo, il fantino non può montare in corsa.

Le concessioni ed i rinnovi delle patenti sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nell'Annuario.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.